

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA' DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1
Finalità**

Il presente regolamento determina e rende pubblici, ai sensi dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio di Caserta per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, di tutela dei mercati, dei consumatori e dei lavoratori; il tutto finalizzato allo sviluppo economico provinciale.

Con il presente regolamento, la CCIAA si propone di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilendo i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche dei risultati con cui concede il sostegno finanziario alle suddette iniziative promozionali.

Il regolamento non si applica agli impegni finanziari previsti da norme di legge o derivanti da accordi, convenzioni o atti statutari o regolamentari di soggetti di cui la CCIAA sia parte, quali, ad es., le quote associative/contributi consortili o contributi diversamente denominati dovuti ad eventuali organismi (associazioni, consorzi, società...) dei quali l'Ente è socio/associato ed ai contributi annuali concessi a favore delle aziende speciali costituite dalla Camera di Commercio.

La concessione di finanziamenti camerale è disposta nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e coerentemente con i programmi pluriennali ed annuali della Camera di Commercio.

**Art. 2
Campo di applicazione**

La Camera di Commercio di Caserta, a norma dell' art.2 della legge n. 580 del 29.12.1993, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale, anche attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associata, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali e le associazioni di categoria.

La CCIAA esercita funzioni di promozione economica anche nella loro proiezione nazionale in relazione alle implicazioni transfrontaliere e comunitarie oltre che internazionali.

2. La CCIAA definisce gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo dell'economia locale individuando l'ammontare delle risorse a ciò destinate in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento.

3. L'attuazione delle iniziative promozionali realizzate con il sostegno finanziario della CCIAA può avvenire direttamente ovvero tramite soggetti terzi, in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale approvata dal Consiglio ove vengono individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale.

**Art. 3
Pubblicità**

Ai provvedimenti riguardanti la concessione di finanziamenti sarà data diffusione attraverso il sito web camerale e con le modalità di comunicazione ritenute idonee a garantire la massima diffusione e trasparenza dell'intervento camerale.

**Art. 4
Patrocinio**

Il Presidente, con proprio atto ed a seguito di formale richiesta, concede il patrocinio gratuito e l'uso del logo camerale alle iniziative/progetti ritenuti utili ai fini della promozione e della valorizzazione delle eccellenze produttive, turistiche, culturali, artistiche, architettoniche che il territorio della provincia di Caserta esprime.

Art. 5 **Formazione delle risorse di bilancio**

Le risorse destinate alle attività promozionali, in sede di bilancio preventivo e aggiornamento, sono articolate nei seguenti aggregati:

- A) Una quota destinata ad iniziative promosse da soggetti presenti nel CNEL e/o rappresentati all'interno del Consiglio della Camera, senza fini di lucro e maggiormente rappresentativi di interessi diffusi, anche settoriali, a tutela del sistema delle imprese del territorio, dei consumatori e dei lavoratori;
- B) Una quota destinata a proposte progettuali, del valore economico di almeno € 30.000,00, provenienti da soggetti pubblici e privati finalizzati a:
 - § iniziative di promozione economica la cui specificità o originalità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale.
 - § Iniziative di rilevanza per il sistema socio economico locale che rivestono un carattere sporadico e occasionale.
- C) Una quota destinata al sostegno del tessuto imprenditoriale provinciale attraverso contributi diretti alle imprese.

TITOLO II **CONTRIBUTI ALLE IMPRESE**

Art. 6

La Camera di Commercio di Caserta concede contributi alle imprese, aventi sede legale o unità locale in provincia di Caserta come risultante dal Registro delle Imprese tenuto dall'Ente ed in regola con il pagamento del diritto annuale. Annualmente, il bilancio camerale indicherà le risorse destinate alle varie tipologie di contributi. Le modalità di intervento, approvate di volta in volta dalla Giunta camerale, dovranno individuare:

- Soggetti beneficiari, con apertura a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- Requisiti necessari di accesso;
- Criteri per l'esame delle domande;
- Misura del contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regime di agevolazione.

TITOLO III **INTERVENTI IN COMPARTECIPAZIONE**

Art. 7 **Forme di compartecipazione**

La compartecipazione consiste nell'assunzione diretta di parte delle spese relative allo svolgimento dell'iniziativa e riferite all'acquisto di beni/servizi necessari all'attuazione dell'iniziativa con contrattualizzazione della fornitura a cura della Camera e fatturazione diretta dei corrispettivi all'Ente.

Art. 8 **Soggetti proponenti**

La compartecipazione camerale nella realizzazione e nell'attuazione di singoli progetti/iniziative può essere richiesta da:

- § enti pubblici e di diritto pubblico ed associazioni di categoria, datoriali e sindacali, presenti nel CNEL e/o rappresentate all'interno del Consiglio camerale, senza fini di lucro e maggiormente

rappresentativi di interessi diffusi, anche settoriali, a tutela del sistema delle imprese del territorio, dei consumatori e dei lavoratori.

Art. 9

Formulazione delle richieste di compartecipazione

I soggetti di cui all'art. 8 che intendono ottenere un intervento in compartecipazione, allo scopo di garantire il pieno coinvolgimento dell'Ente e la piena efficacia della tipologia di azione richiesta nel rispetto dei vincoli normativi, tecnici ed esecutivi, devono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio **almeno 75 giorni prima** dell'avvio del progetto/iniziativa. Al fine di garantire tutto ciò, non saranno valutate le proposte di compartecipazione pervenute fuori dai termini innanzi precisati.

La domanda, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore, deve in particolare essere corredata da :

- § una esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa;
- § il piano finanziario delle uscite e delle entrate, pubbliche e private, previste, redatto in forma analitica e comprensivo dell'IVA eventualmente dovuta;
- § il tipo/forma di compartecipazione richiesto con l'indicazione del corrispondente importo preventivato per l'azione da realizzare e delle corrispondenti voci di spesa contenute nel piano finanziario;
- § la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
- § le modalità di pubblicizzazione dell'intervento camerale.

Art. 10

Deliberazione dell'intervento

Gli interventi in compartecipazione sono deliberati dalla Giunta camerale in coerenza con le disposizioni generali del Titolo I del presente regolamento e della vigente normativa per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

L'intervento camerale non potrà comportare un impegno economico superiore al 40% del budget finanziario preventivato e ritenuto ammissibile.

Nel caso venga riconosciuta dalla Giunta camerale la particolare rilevanza dell'iniziativa, anche perché proposta da una pluralità di soggetti, ai fini dello sviluppo dell'economia provinciale, l'intervento potrà raggiungere il limite del 70% delle spese ammissibili.

Il soggetto promotore/organizzatore dell'iniziativa/progetto è tenuto, a conclusione delle attività, a trasmettere il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, completo di: numero e data documento contabile, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile ed IVA, data e modalità di pagamento. Per le spese di personale sostenute dovrà essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal soggetto responsabile dell'organismo richiedente che indichi i nominativi degli addetti previamente individuati che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, le relative mansioni, il periodo della prestazione e le ore individualmente lavorate, l'importo totale della stessa ed il relativo costo orario, quantificato in base all'importo lordo in busta paga. Per le spese generali diverse da quelle del personale (utenze, affitti, ecc.) andranno indicati gli estremi dei documenti giustificativi di spesa riferiti al periodo completo di organizzazione e/o svolgimento dell'iniziativa (pre, in itinere e post). Per facilitare le procedure di rendicontazione, gli uffici camerale competenti predisporranno apposita modulistica, trasmessa ai beneficiari unitamente alla comunicazione della misura dell'intervento.

Art. 11

Evidenza dell'intervento camerale

L'indicazione dell'intervento camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, ecc.), sul materiale promozionale realizzato per la diffusione dell'evento (inviti, manifesti, locandine, brochure, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno.

L'intervento camerale andrà indicato mediante l'apposizione del logo dell'Ente e della dicitura "con il sostegno finanziario della Camera di Commercio di Caserta".

Art. 12 **Spese non ammissibili**

Sono considerate non ammissibili le spese di seguito indicate:

- a) spese di rappresentanza;
- b) spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese di amministrazione, generali, ecc.) ad eccezione di una quota fissata dalla Giunta sul singolo progetto esaminato, non superiore, nel complesso, al 20% del totale delle spese ammesse a contributo, per costi relativi al personale del soggetto attuatore appositamente e preventivamente destinato alla realizzazione del progetto ed al funzionamento (affitti, utenze, ecc.). Tali spese andranno, comunque, documentate secondo le indicazioni di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 10;
- c) spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata.

TITOLO IV **CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI SOGGETTI TERZI**

Art. 13 **Soggetti proponenti**

Le richieste di contributo per la realizzazione e l'attuazione di singoli progetti/iniziative possono essere avanzate da:

- enti pubblici e di diritto pubblico ed associazioni di categoria, datoriali e sindacali, presenti nel CNEL e/o rappresentate all'interno del Consiglio della Camera;
- organismi partecipati almeno al 50% dalle associazioni e dagli enti di cui al precedente punto;
- enti, organizzazioni e soggetti diversi, di qualunque natura, alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
- associazioni private non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati.

Sono inammissibili le istanze che siano riferite ad iniziative relativamente alle quali appaia prevalente, nella valutazione della Giunta, la finalità lucrativa o presentate da soggetti aventi natura commerciale, anche quando le istanze siano riferite ad iniziative/progetti di natura benefica o, più, in generale, senza alcuno scopo di lucro.

Art. 14 **Iniziative ammissibili**

Sono considerate ammissibili, ai fini dell'eventuale intervento finanziario, le domande di contributo riferite ad iniziative che, presentando una chiara connotazione di carattere economico, siano riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente. Relativamente agli eventi sportivi di rilievo almeno regionale, culturali, artistici, religiosi ed a contenuto prevalentemente umanitario, la Giunta prenderà in considerazione le manifestazioni, valutando la loro capacità di incidere positivamente sull'economia locale, tenuto conto del possibile grado di coinvolgimento delle risorse locali in funzione della movimentazione economica dovuta all'utilizzazione di beni e/o servizi necessari all'organizzazione dell'iniziativa o a questa collegati.

In ogni caso, non saranno accolte le richieste di intervento finanziario per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili e per manifestazioni di mero folklore locale.

La Giunta valuta l'esistenza e la graduazione dell'interesse collettivo delle attività per le quali è richiesto il contributo.

Art. 15 **Formulazione delle richieste di contributo**

I soggetti che intendono ottenere il sostegno economico dell'Ente con la forma del contributo per la realizzazione di una iniziativa di promozione dell'economia provinciale devono presentare apposita istanza alla Camera di Commercio. Al fine di incentivare la capacità di programmazione, indispensabile anche nell'ottica di razionalizzare le risorse e dare coerenza al complesso delle attività promosse da soggetti pubblici e/o privati che operano per lo sviluppo del territorio, le richieste di contributo **devono pervenire almeno 45 giorni primi dell'avvio dell'iniziativa**. Al riguardo, ai sensi del principio comunitario della "necessità di aiuto", non sono ammissibili le domande di contributo per il finanziamento di iniziative già concluse o avviate prima della presentazione della richiesta.

Le istanze che genericamente facciano riferimento alla concessione di ausili, sussidi, sovvenzioni o qualunque altra forma di finanziamento camerale indiretto per la realizzazione di iniziative/progetti saranno ricondotte e sottoposte alla disciplina di questo titolo e istruite, pertanto, come "domande di contributo".

Nell'ipotesi in cui l'organizzazione dell'iniziativa sia curata da agenzie di servizio, la domanda dovrà essere inoltrata dal soggetto promotore della manifestazione che, nel caso di concessione del contributo, sarà indicato quale beneficiario dell'intervento finanziario e titolare della relativa procedura e, pertanto, unico ed esclusivo interlocutore della Camera.

Per iniziative a titolarità congiunta di più soggetti, va presentata un'unica istanza, contenente l'indicazione del soggetto capofila cui destinare il contributo camerale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa, deve contenere:

- a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ricadute economiche positive sull'economia provinciale derivanti dalla realizzazione dell'evento;
- c) il piano finanziario delle entrate e delle uscite previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, completo anche degli eventuali costi figurativi; lo stesso deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi dell'iniziativa ed essere comprensivo dell'IVA eventualmente dovuta;
- d) la misura del contributo richiesto all'ente camerale;
- e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la relativa documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

Art. 16 **Istruttoria sulla domanda**

Il Dirigente responsabile dell'ufficio competente provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria volta, tra l'altro, a verificare la completezza della domanda, i dati in essa contenuti ed, eventualmente, ad acquisire ulteriori elementi di valutazione. Ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine finale di presentazione della documentazione richiesta.

Completata l'istruttoria, il Dirigente, in caso di rispetto dei termini e delle modalità regolamentari, trasmette la pratica al Segretario Generale perché la proponga per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore (ad es. mancanza del numero legale, ecc.), prima dell'attuazione dell'iniziativa.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità regolamentari, il Dirigente, con proprio atto, dà comunicazione all'interessato dei motivi del rigetto dell'istanza.

Potranno essere valutate dalla Giunta anche domande di contributo pervenute nei termini di cui all'art. 15, I capoverso, ma riferite ad iniziative già svoltesi, qualora la stessa, per ragioni tecniche connesse allo svolgimento dei propri lavori, non abbia potuto esaminarle prima dell'avvio o dell'attuazione dell'iniziativa.

Art. 17
Spese non ammissibili

Sono considerate non ammissibili le spese di seguito indicate:

- a) spese di rappresentanza;
- b) spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese di amministrazione, generali, ecc.) ad eccezione di una quota fissata dalla Giunta sul singolo progetto esaminato non superiore al 20% del totale delle spese vive ammesse a contributo, per costi relativi al personale del soggetto attuatore appositamente e preventivamente destinato alla realizzazione del progetto ed al funzionamento che sia funzionale alla realizzazione dell'iniziativa (affitti, utenze, ecc.). Nell'ipotesi di progetti presentati dalle Associazioni di categoria presenti nel CNEL e/o rappresentate all'interno del Consiglio camerale, i costi relativi al personale del soggetto attuatore appositamente e preventivamente destinato alla realizzazione dell'intervento ed al funzionamento che sia funzionale alla realizzazione dell'iniziativa (affitti, utenze, ecc.), sono riconosciuti in misura pari al 50% del totale delle spese vive ammesse a contributo. Tale tipologia di costi va rendicontata secondo le modalità di cui al successivo art. 21;
- c) spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata.

Art. 18
Determinazione del contributo

Il contributo camerale viene quantificato e assegnato in base alle risorse disponibili, tenendo conto dell'importanza dell'iniziativa/progetto e di eventuali altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, sulla medesima iniziativa.

Il contributo camerale può essere concesso nella misura massima del 35% delle spese preventivate considerate ammissibili e non può essere, comunque, superiore alla cifra necessaria per raggiungere il pareggio tra i costi ed i ricavi preventivati per l'iniziativa, al netto dell'eventuale contributo camerale.

L'ausilio finanziario camerale non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo massimo di € 50.000,00.

Nel caso venga riconosciuta dalla Giunta camerale la particolare rilevanza dell'iniziativa ai fini dello sviluppo dell'economia provinciale, il contributo massimo potrà raggiungere il limite del 50% delle spese ammissibili. Ciò, peraltro, sarà possibile esclusivamente per iniziative la cui titolarità spetti ad Enti pubblici e/o ad associazioni di categoria presenti nel CNEL e/o rappresentate all'interno del Consiglio camerale. **In tale ultimo caso, l'ausilio finanziario camerale non potrà essere superiore all'importo massimo di € 200.000,00.**

Art. 19
Evidenza del contributo camerale

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, ecc.), sul materiale promozionale realizzato per la diffusione dell'evento (inviti, manifesti, locandine, brochure, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante l'apposizione del logo dell'Ente e della dicitura "con il contributo finanziario della Camera di Commercio di Caserta". In assenza di tali forme di pubblicizzazione, non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo camerale.

Art. 20
Assegnazione del contributo

La deliberazione di assegnazione del contributo deve essere motivata e comprensiva dell'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato, della valutazione dell'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale e pluriennale.

Unicamente nell'ipotesi in cui l'istanza di contributo provenga da associazioni di categoria presenti nel CNEL e/o rappresentate all'interno del Consiglio Camerale ed in considerazione di esigenze di liquidità rappresentate

dagli istanti, la Giunta può disporre un anticipo del 30% del contributo concesso, da liquidare ad avvenuta comunicazione dell'avvio delle attività.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente e quando la richiesta di contributo abbia ad oggetto la realizzazione di progetti della durata di almeno 8 mesi, la Giunta, su istanza di parte, può disporre un anticipo del 60% del contributo concesso, da liquidare secondo le seguenti modalità:

- a) 30% ad avvenuta comunicazione dell'avvio delle attività;
- b) ulteriore 30% alla scadenza del 6° mese di attività, previa rendicontazione di almeno il 30% dei costi totali.

Il dispositivo del provvedimento deve contenere:

- 1) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- 2) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi o a commissioni di selezione/valutazione, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc..

L'ufficio competente dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere la documentazione indicata nei punti successivi, entro il termine massimo di cui al successivo art. 21.

Art. 21 Rendicontazione e liquidazione del contributo

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario deve trasmettere, entro il termine massimo di 3 mesi dalla realizzazione dell'iniziativa/progetto e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, la documentazione di seguito indicata:

- a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi determinati sul piano della promozione economica della provincia;
- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, completo di: numero e data documento contabile, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile ed IVA, data e modalità di pagamento);
- c) documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture o ricevute fiscali quietanzate. In caso di contributo concesso ad Enti pubblici, sarà necessario trasmettere anche copia conforme del provvedimento di liquidazione della spesa che si intende documentare o del mandato di pagamento.

Per le spese di personale sostenute dovrà essere prodotta la documentazione di seguito specificata: 1) dichiarazione sottoscritta dal soggetto responsabile dell'organismo richiedente che indichi i nominativi degli addetti previamente individuati che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, le relative mansioni, il periodo della prestazione e le ore individualmente lavorate, l'importo totale della stessa ed il relativo costo orario, quantificato in base all'importo lordo in busta paga; 2) copia conforme delle buste paga riferite al periodo dedotto in progetto.

I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale e assegno bancario o circolare. I pagamenti in contanti, da riservare a spese di modica entità, sono ammessi nei limiti dell'importo di € 1.000,00.

Per facilitare le procedure di rendicontazione, gli uffici camerali competenti predisporranno apposita modulistica, trasmessa ai beneficiari unitamente alla comunicazione di assegnazione del contributo. Per le spese generali diverse da quelle del personale (utenze, affitti, ecc.), andranno trasmessi i documenti giustificativi di spesa riferiti al periodo completo di organizzazione e/o svolgimento dell'iniziativa (pre, in itinere e post).

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera. L'Ente, ai sensi del disposto del DPR 445/2000 e s.m.i., effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio.

Pervenuta la documentazione, l'ufficio competente ne verifica la completezza ed il contenuto, richiedendo per iscritto, ove ritenuto necessario, le integrazioni documentali ed i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed assegnando, al riguardo, un termine di 15 giorni per la trasmissione di quanto richiesto.

In caso di richiesta di documentazione integrativa e di chiarimenti, la mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo, in sede di liquidazione, verrà ridotto con determinazione dirigenziale in maniera strettamente proporzionale.

Qualora, inoltre, dal rendiconto si evidenzi che le entrate riferite al progetto, al lordo del contributo camerale, sono superiori alla spesa rendicontata, il contributo camerale sarà ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio dell'iniziativa. Il contributo non sarà erogato nel caso in cui l'avanzo, al lordo del contributo camerale, sia superiore o uguale al contributo stesso.

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale.

La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine indicato, si intende quale rinuncia al contributo, senza alcun altro onere di comunicazione a carico della Camera.

TITOLO V **CONTRIBUTI ISTITUZIONALI E STRAORDINARI**

Art. 22 **Definizione e ambito di applicazione**

La Camera di Commercio non destina il proprio sostegno in modo generico al complessivo funzionamento di un organismo per il generale e indifferenziato compimento delle attività da esso poste in essere. Tuttavia l'Ente, qualora ravvisi una rilevante importanza locale dell'operato di determinati soggetti, capace di generare effetti positivi sulla economia provinciale, può deliberare di intervenire con la concessione di contributi istituzionali e straordinari.

I contributi istituzionali sono destinati a parziale sostegno dei costi di esercizio per lo svolgimento di significative attività da parte di organismi senza scopo di lucro operanti sul territorio provinciale e per lo sviluppo economico-sociale dello stesso.

I contributi straordinari sono concessi a favore di strutture partecipate (enti, organismi, associazioni, ecc.) per la fase di start up o di consolidamento delle attività, al fine di sostenere il pieno avvio nei primi anni e in occasione di comprovate esigenze straordinarie gestionali prodotte anche dal verificarsi di nuovi fenomeni economici per l'intera provincia e/o interi settori/aree.

La Giunta, in considerazione della valenza oltre che sociale anche economica dell'attività svolta, si riserva di valutare la concessione di contributi ad organismi (consorzi e cooperative) provinciali impegnati nella gestione ed utilizzazione di beni sottratti alle organizzazioni malavitose. Gli stessi dovranno risultare iscritti al Registro delle Imprese tenuto da questa Camera, in regola con il pagamento del diritto annuale e inseriti nell'albo/elenco tenuto dalla Prefettura. Si riserva, altresì, di valutare la concessione di contributi ad associazioni no profit operanti sul territorio in materia di lotta al racket ed all'usura, iscritte all'Albo prefettizio e di cui al D.M. n. 614/94 e s.m.i.

Art. 23 **Modalità di concessione**

La concessione di detti contributi avviene con deliberazione della Giunta sulla base di una motivata richiesta. In particolare, gli organismi senza scopo di lucro che intendano ottenere il contributo istituzionale dell'ente sono tenuti a presentare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente alla richiesta ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, formalmente approvati dai rispettivi organi amministrativi, producendo successivamente il

consuntivo accompagnato da una relazione generale del complesso delle attività realizzate. Le strutture partecipate accompagneranno la loro istanza di contributo straordinario con una dettagliata relazione supportata da idonea documentazione che illustri la condizione in cui versa il soggetto, le attività svolte, il programma in atto e l'eventuale situazione straordinaria della propria gestione.

I soggetti istanti si impegnano a produrre la documentazione specificamente richiesta dalla Giunta ed a rispettare le ulteriori condizioni da essa fissate in sede di concessione.

La deliberazione di concessione del contributo deve, in ogni caso, indicare le finalità delle attività svolte dal soggetto ed il collegamento con quelle istituzionali proprie dell'Ente, nonché eventuali esigenze di carattere straordinario che motivano il contributo.

Il contributo della Camera a sostegno di organismi provinciali impegnati nella gestione ed utilizzazione di beni sottratti alle organizzazioni malavitose ed ad associazioni no profit operanti sul territorio in materia di lotta al racket ed all'usura, iscritti all'Albo prefettizio e di cui al D.M. n. 614/94 e s.m.i, è concesso nella misura massima dell'80% fino all'importo di € 60.000,00.

TITOLO VI ***ULTERIORI DISPOSIZIONI***

Art. 24 **Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo camerale in abrogazione e sostituzione integrale del precedente.